CONVENZIONE ISTITUTIVACENTRO INTERUNIVERSITARIO DI STUDI SULL'EDILIZIA ABITATIVA TARDOANTICA NEL MEDITERRANEO - CISEM

TESTO VIGENTE

Art. 1 - Scopi e attività del Centro

E' istituito a norma dell'art. 91 del D.P.R. 382/80, il Centro Interuniversitario di Ricerca CISEM, Centro Interuniversitario di Studi sull'edilizia abitativa tardoantica nel Mediterraneo tra le Università di Bologna, Foggia, Padova, al fine di promuovere e gestire iniziative comuni riguardanti attività di ricerca, didattica, formazione, aggiornamento professionale, attraverso l'apporto congiunto offerto dalle discipline impartite nelle Università e dagli Istituti di ricerca afferenti.

Il Centro Interuniversitario di Studi sull'Edilizia abitativa tardoantica nel Mediterraneo (CISEM) è stato istituito con apposita convenzione dal 2 febbraio 2009, tra l'Università di Roma "La Sapienza" che ne costituiva anche la sede amministrativa, l'Università degli Studi di Bologna, l'Università Kore di Enna, l'Università degli Studi di Foggia e l'Università degli Studi di Padova, avviando le proprie attività a novembre del 2009, con l'insediamento del Consiglio scientifico e l'elezione del Direttore e dei membri del Consiglio di gestione. Il trasferimento della sede amministrativa avviene dopo il recesso (comunicato agli Atenei aderenti con nota del 13/06/2016) esercitato dall'Università "La Sapienza" di Roma e deriva da una esplicita volontà degli Atenei aderenti.

Per conseguire i suoi scopi il Centro provvederà a:

- 1. promuovere, coordinare ed eseguire attività di ricerca nel campo dell'archeologia tardoantica;
- 2. favorire lo scambio di informazioni fra i Dipartimenti delle Università convenzionate, anche nel quadro di una collaborazione con altri Istituti o Dipartimenti universitari e con Centri di Ricerca di Enti pubblici e privati che operano nel settore, soprattutto in ambito internazionale;
- promuovere iniziative di divulgazione scientifica e di collaborazione interdisciplinare a livello nazionale ed internazionale;
- promuovere accordi di collaborazione con istituzioni straniere che si occupano di ricerche simili;
- organizzare convegni, incontri di studio, seminari ed ogni altra iniziativa volta a valorizzare e diffondere le iniziative e i risultati prodotti dal Centro.

Il Centro perseguirà le proprie finalità in modo non concorrenziale alle finalità istituzionali proprie dei Dipartimenti delle Università aderenti.

PROPOSTE DI MODIFICA

Art. 1 - Scopi e attività del Centro

È istituito a norma dell'art. 91 del D.P.R. 382/80, il Centro Interuniversitario di Studi sull'Edilizia Abitativa Tardoantica nel Mediterraneo (CISEM) tra le Università indicate in epigrafe, al fine di promuovere e gestire iniziative comuni riguardanti attività di ricerca, didattica, formazione, aggiornamento professionale, attraverso l'apporto congiunto offerto dalle discipline impartite nelle Università e dagli Istituti di ricerca afferenti.

Spostato nelle premesse

Per conseguire i suoi scopi il Centro provvede a:

- 1. promuovere, coordinare ed eseguire attività di ricerca nel campo dell'archeologia tardoantica;
- favorire lo scambio di informazioni fra i Dipartimenti delle Università e degli Enti di ricerca convenzionati, anche nel quadro di una collaborazione con altri Istituti o Dipartimenti universitari e con Centri di Ricerca di Enti pubblici e privati che operano nel settore, soprattutto in ambito internazionale;
- promuovere iniziative di divulgazione scientifica e di collaborazione interdisciplinare a livello nazionale ed internazionale;
- promuovere accordi di collaborazione con istituzioni straniere che si occupano di ricerche simili;
- organizzare convegni, incontri di studio, seminari ed ogni altra iniziativa volta a valorizzare e diffondere le iniziative e i risultati prodotti dal Centro.
- Il Centro perseguirà le proprie finalità in modo non concorrenziale alle finalità istituzionali proprie dei Dipartimenti delle Università aderenti.

Art. 2 - Sede e organizzazione del Centro

Il Centro ha sede, ai fini organizzativi ed amministrativi, presso l'Università di Bologna, Dipartimento di Storia Culture e Civiltà, piazza san Giovanni in Monte 2.

La sede amministrativa può essere variata previo accordo di tutte le Università convenzionate.

La gestione amministrativa e contabile dei finanziamenti è affidata al Dipartimento sede amministrativa del Centro, in accordo con le norme del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di appartenenza.

Qualora il Centro utilizzasse per lo svolgimento delle proprie attività le eventuali risorse materiali ed umane messe a disposizione dai Dipartimenti delle Università convenzionate, provvederà a stipulare con gli stessi apposito accordo per il rimborso delle spese.

Il Centro è organizzato in tante <u>Unità Operative</u> quante sono le sedi universitarie che aderiscono al Centro. Gli aderenti al Centro sono definiti membri; possono entrare a far parte del Centro come membri coloro che presentano domanda al Consiglio scientifico. Ciascuna Unità Operativa è costituita da un Responsabile e da collaboratori; il responsabile è un docente o un ricercatore designato dai collaboratori afferenti all'Unità Operativa stessa.

Le attività Scientifiche del Centro saranno svolte in base ai piani elaborati dal Consiglio Scientifico del Centro stesso di cui ai successivi articoli.

Art. 3 - Personale aderente al Centro e collaboratori

Al Centro possono aderire professori e ricercatori appartenenti alle Università convenzionate (Membri ordinari), che svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del Centro, previo assenso, ove previsto dai rispettivi ordinamenti, dei competenti organi accademici; in mancanza di previsioni espresse si richiede l'assenso del Dipartimento di afferenza.

La domanda di adesione è inoltrata al Direttore e da questi trasmessa al Consiglio scientifico che ne delibera l'accettazione.

In caso di recesso, professori e ricercatori seguiranno la medesima modalità inoltrando la propria dichiarazione al Direttore che la trasmetterà al Consiglio scientifico per la relativa presa d'atto e le conseguenti deliberazioni, ivi inclusa la destinazione di eventuali contratti e finanziamenti di cui sia titolare il recedente in dipendenza dall'adesione al Centro.

PROPOSTE DI MODIFICA

Art. 2 - Sede e organizzazione del Centro

Il Centro ha sede, ai fini organizzativi ed amministrativi, presso l'Università di Bologna, Dipartimento di Storia Culture e Civiltà (DISCI).

La sede amministrativa può essere variata previo accordo di tutte le Università convenzionate.

La gestione amministrativa e contabile è affidata al Dipartimento sede amministrativa del Centro, in accordo con le norme del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di appartenenza.

Qualora il Centro utilizzasse per lo svolgimento delle proprie attività le eventuali risorse materiali ed umane messe a disposizione dai Dipartimenti delle Università convenzionate, provvederà a stipulare con gli stessi apposito accordo per il rimborso delle spese.

Comma abrogato

Le attività Scientifiche del Centro saranno svolte in base ai piani elaborati dal Consiglio Scientifico del Centro stesso di cui agli articoli seguenti.

Art. 3 - Personale aderente al Centro e collaboratori

Al Centro possono aderire professori e ricercatori appartenenti ad Università ed Enti di ricerca italiani e stranieri che svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del Centro, dietro richiesta da formularsi al Direttore del Centro e previa successiva approvazione del Consiglio scientifico.

La domanda di adesione è inoltrata al Direttore e da questi trasmessa al Consiglio Scientifico, che ne delibera l'accettazione.

In caso di recesso, professori e ricercatori seguiranno la medesima modalità inoltrando la propria dichiarazione al Direttore che la trasmetterà al Consiglio Scientifico per la relativa presa d'atto e le conseguenti deliberazioni, ivi inclusa la destinazione di eventuali contratti e finanziamenti di cui sia titolare il recedente in dipendenza dall'adesione al Centro.

Possono entrare a far parte del Centro come Membri Associati anche ricercatori che svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del Centro, dietro richiesta da formularsi al Direttore del Centro e previa successiva approvazione del Consiglio scientifico. La richiesta andrà corredata da due lettere di presentazione di membri del Consiglio scientifico del Centro.

Possono collaborare alle attività del centro, previa delibera della rispettiva struttura di appartenenza e del Consiglio scientifico, assegnisti di ricerca, borsisti, specializzandi, dottorandi di ricerca e altro personale con specifiche competenze tecnico-scientifiche negli ambiti disciplinari di interesse del Centro.

Art. 4 - Organi del Centro

Sono organi del Centro:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Consiglio Scientifico

Art. 5 - II Direttore

Il Direttore, scelto fra i docenti e ricercatori afferenti al Centro, è designato dai membri del Consiglio scientifico; rimane in carica cinque anni e può essere riconfermato; svolge le seguenti funzioni avvalendosi di un Ufficio di Segreteria:

- rappresenta il Centro e ne è responsabile;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e il Consiglio Scientifico;
- sottopone per l'approvazione al Consiglio Direttivo e al Consiglio Scientifico la programmazione e il rendiconto scientifico e finanziario annuale;
- sovrintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le relative attribuzioni;
- invia alle Università convenzionate una relazione annua sull'attività svolta con allegati i relativi rendiconti scientifici e finanziari;
- sottopone per l'approvazione al Consiglio Scientifico le domande di adesione e di convenzione con altri Enti di ricerca.

PROPOSTE DI MODIFICA

Comma abrogato

Possono collaborare alle attività del centro, previa delibera della rispettiva struttura di appartenenza e del Consiglio Scientifico, assegnisti di ricerca, borsisti, specializzandi, dottorandi di ricerca e altro personale con specifiche competenze tecnico-scientifiche negli ambiti disciplinari di interesse del Centro

Art. 4 - Organi del Centro

Sono organi del Centro:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Consiglio Scientifico

Art. 5 - II Direttore

Il Direttore, scelto fra i docenti e ricercatori afferenti al Centro, è nominato dai membri del Consiglio Scientifico, rimane in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il Direttore potrà avvalersi della facoltà di nominare un Segretario con funzioni di supporto nelle attività di gestione ed organizzazione.

Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

- rappresenta il Centro e ne è responsabile;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e il Consiglio Scientifico;
- sottopone per l'approvazione al Consiglio Direttivo e al Consiglio Scientifico la programmazione e il rendiconto annuale relativo alle attività svolte sia di tipo scientifico che di tipo finanziario;
- sovrintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le relative attribuzioni;
- invia alle Università convenzionate una relazione annuale sull'attività svolta con allegati i relativi rendiconti scientifici e finanziari;
- propone al Consiglio Direttivo eventuali regolamenti di funzionamento interni;
- sottopone per l'approvazione al Consiglio Scientifico le domande di adesione di singoli membri:
- sentito il Consiglio Scientifico e previa delibera del Consiglio Direttivo, può proporre agli organi accademici degli Atenei convenzionati la stipula di convenzioni con altre università o enti italiani o stranieri, nell'interesse del Centro, allo scopo di sviluppare e potenziare i mezzi di ricerca e le competenze specifiche.

Il Direttore nomina un Vice Direttore che lo coadiuvi nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisca in caso di sua assenza o impedimento.

Il Vice Direttore è scelto tra i componenti del Consiglio Scientifico

Art. 6 - Il Consiglio Direttivo:

Il Consiglio Direttivo è composto dai rappresentanti delle Università convenzionate in ragione di uno per ciascuna di esse, designato da ogni Ateneo secondo le norme in vigore nello stesso e rimane in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Il Consiglio ha il compito di:

- assumere tutte le delibere di carattere scientifico e organizzativo necessarie al funzionamento del Centro;
- deliberare su eventuali modifiche al testo convenzionale, da sottoporre all'approvazione degli organi accademici degli Atenei convenzionati;
- deliberare su ogni argomento sottoposto al suo esame da almeno due membri del Centro;
- ammettere al Consiglio Scientifico, con decisione unanime, membri ordinari o associati tra i riconosciuti esperti che operano nel campo di attività del Centro.

Art. 7 - II Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico è composto dai membri del Consiglio direttivo e dai membri, ordinari o associati, ammessi con decisione unanime dal Consiglio Direttivo.

Alle riunioni, anche telematiche, del Consiglio Scientifico possono essere invitati a partecipare rappresentanti di altri Enti interessati all'attività del Centro e i Membri, Ordinari e Associati, del Centro.

Il Consiglio Scientifico ha il compito di proporre al Consiglio Direttivo la programmazione scientifica e le linee generali delle attività del Centro.

PROPOSTE DI MODIFICA

Il Direttore nomina un Vice Direttore che lo coadiuvi nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisca in caso di sua assenza o impedimento.

Il Vice Direttore è scelto tra i componenti del Consiglio Scientifico.

Art. 6 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un rappresentante per ciascuna delle Università convenzionate, nominato da ogni Ateneo secondo le norme in vigore nello stesso e rimane in carica tre anni ed è rinnovabile.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- esaminare ed approvare il rendiconto annuale predisposto dal Direttore e relativo alle attività svolte sia di tipo scientifico che di tipo finanziario;
- assumere tutte le delibere di carattere scientifico proposte dal Consiglio Scientifico e di carattere organizzativo necessarie al funzionamento del Centro, in raccordo con il Dipartimento sede amministrativa;
- deliberare a maggioranza assoluta su eventuali modifiche al testo convenzionale, da sottoporre all'approvazione degli organi accademici degli Atenei convenzionati;
- deliberare a maggioranza assoluta in merito all'ammissione al Centro di nuovi Atenei;
- deliberare su ogni argomento sottoposto al suo esame da almeno metà dei rappresentanti;
- ammettere al Consiglio Scientifico, con decisione unanime, esperti di chiara fama che operano nel campo di attività del Centro.

Verificata la fattibilità tecnica, la seduta potrà svolgersi anche mediante tele-conferenza, video conferenza o audio conferenza.

Art. 7 - II Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico è composto dai membri del Consiglio Direttivo e dagli esperti di chiara fama ammessi con decisione unanime dal Consiglio Direttivo.

Comma spostato più avanti

Il Consiglio Scientifico ha il compito di:

- nominare il Direttore, scelto fra i docenti e ricercatori afferenti al Centro, che rimane in carica tre anni e può essere riconfermato;
- proporre al Consiglio Direttivo la programmazione scientifica e le linee generali delle attività del Centro;
- deliberare l'approvazione delle domande di adesione al Centro di singoli membri e di valutare convenzioni con le Università e altri Enti di ricerca ed accoglie eventuali richieste di Convenzioni con altre Università ed Enti di Ricerca.

Esso viene rinnovato contestualmente al Consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo e il Consiglio Scientifico si riuniscono congiuntamente, su convocazione del Direttore, almeno una volta all'anno e, comunque, ogni volta sia richiesto da almeno la metà dei membri.

Art. 8 – Gestione Amministrativa e Finanziamenti

Il Centro, privo di autonomia amministrativa e contabile, opera mediante finanziamenti provenienti da Enti pubblici, privati o fondazioni nazionali o esteri, Convenzioni nazionali ed internazionali con Enti di ricerca o con organi di carattere sovranazionale o comunitario ed eventuali finanziamenti dagli Atenei o dai Dipartimenti di riferimento erogati su base facoltativa.

La gestione dei finanziamenti è affidata al Dipartimento, sede amministrativa del Centro, in accordo con le norme del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di appartenenza, garantendo una rendicontazione specifica mediante apposite viste contabili, anche di tipo analitico.

La gestione amministrativo-contabile del Centro si informa, oltre che alle previsioni della legge 240/2010 del d.lgs. 27.01.2012 n. 18 e degli altri decreti attuativi in tema di contabilità economico-patrimoniale, analitica e di bilancio unico, ai principi di equilibrio finanziario e stabilità e sostenibilità economiche.

I finanziamenti assegnati in maniera indivisa e relativi ad iniziative comuni saranno gestiti presso l'Università sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro.

I finanziamenti eventualmente assegnati in forma divisa alle singole Università aderenti al Centro e con destinazione vincolata alle attività di ricerca del Centro stesso saranno gestiti dalle singole Università assegnatarie nel rispetto della destinazione prevista in caso di scioglimento anticipato.

PROPOSTE DI MODIFICA

Esso viene rinnovato contestualmente al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo e il Consiglio Scientifico si riuniscono congiuntamente, su convocazione del Direttore, almeno una volta all'anno e comunque, ogni volta sia richiesto da almeno la metà dei membri.

Alle riunioni, anche telematiche, del Consiglio Scientifico possono essere invitati a partecipare rappresentanti di altri Enti interessati all'attività del Centro e i membri del Centro.

Verificata la fattibilità tecnica, la seduta potrà svolgersi anche mediante tele-conferenza, video conferenza o audio conferenza.

Art. 8 – Gestione Amministrativa e Finanziamenti

Il Centro è privo di soggettività giuridica e di autonomia amministrativa, negoziale e contabile ed i contratti e le Convenzioni relative alle attività di suo interesse dovranno essere stipulati dal Dipartimento sede amministrativa su proposta del Direttore del Centro.

Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti da Enti pubblici o privati nazionali o esteri, Convenzioni nazionali ed internazionali con Enti di ricerca o con organi di carattere sovranazionale o comunitario ed eventuali finanziamenti dagli Atenei o dai Dipartimenti di riferimento, erogati su base facoltativa, previa approvazione degli organi di governo delle Università convenzionate.

La gestione dei finanziamenti è affidata al Dipartimento, sede amministrativa del Centro, in accordo con le norme del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di appartenenza, garantendo una rendicontazione specifica mediante apposite viste contabili, anche di tipo analitico.

La gestione amministrativo-contabile del Centro si informa, oltre che alle previsioni della legge 240/2010 del d.lgs. 27.01.2012 n. 18 e degli altri decreti attuativi in tema di contabilità economico-patrimoniale, analitica e di bilancio unico, ai principi di equilibrio finanziario e stabilità e sostenibilità economiche.

Eventuali finanziamenti concessi dai Dipartimenti verranno erogati su base facoltativa ed in base ad accordi specifici, previa approvazione degli organi di governo delle Università convenzionate ed in conformità con i rispettivi Regolamenti.

I finanziamenti assegnati in maniera indivisa e relativi ad iniziative comuni saranno gestiti presso l'Università sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro.

I finanziamenti eventualmente assegnati in forma divisa alle singole Università aderenti al Centro e con destinazione vincolata alle attività di ricerca del Centro stesso saranno gestiti dalle singole Università assegnatarie nel rispetto della destinazione prevista in caso di scioglimento anticipato.

PROPOSTE DI MODIFICA

In caso di indebitamento del Centro, la responsabilità connessa al ripianamento ricadrà esclusivamente sul/i Dipartimento/i dell'Ateneo che ha generato l'obbligazione da cui è derivata la situazione debitoria.

Art. 9 - Gestione patrimoniale

Poiché il Centro non dispone di autonomia patrimoniale, i beni da esso acquistati o al medesimo concessi in uso sono, rispettivamente, inventariati e riportati sul registro dei beni di terzi in uso presso le Università aderenti in cui sono allocati, nonché riportati a titolo ricognitivo, con l'indicazione della sede di allocazione fisica, nei registri inventariali/dei beni in uso unitari del Dipartimento e dell'Università, sede amministrativa del Centro, secondo le disposizioni normative nazionali vigenti e le regolamentazioni interne.

Il consegnatario dei beni inventariali presso il Dipartimento sede amministrativa del Centro è anche consegnatario e responsabile della custodia dei beni inventariati acquisiti dal Centro o al medesimo concessi in uso.

Per i beni inventariati allocati presso le Unità Operative di altro Ateneo, è responsabile in solido con la suddetta figura, anche il responsabile dell'Unità locale dell'Ateneo convenzionato.

I registri inventariali dei beni di terzi in uso relativi al Centro devono essere aggiornati annualmente.

Art. 10 - Scioglimento del Centro

- Il Centro è sciolto anticipatamente su proposta del Consiglio Direttivo nei seguenti casi:
- a) mancanza di un Dipartimento disposto a svolgere la funzione di sede amministrativa del Centro;
- b) venire meno dell'interesse per la ricerca oggetto del Centro:

Entro sei mesi dal verificarsi della causa di scioglimento anticipato del Centro dovranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione amministrativo-contabile. Nessun impegno o contratto potrà essere assunto dopo che il Consiglio Direttivo ha avanzato proposta di scioglimento.

Qualora impegni o contratti verso terzi comportassero l'esigenza di un termine superiore ai sei mesi rispetto alla proposta di scioglimento, il Consiglio Direttivo indicherà le modalità da osservare per onorare gli impegni o i contratti in atto o mediante il riconoscimento della "ultrattività" dovuta fino alla scadenza degli impegni e contratti relativi o mediante trasferimento degli stessi a struttura disponibile con le doverose cautele verso i terzi interessati.

Art. 9 - Gestione patrimoniale

Poiché il Centro non dispone di autonomia patrimoniale, i beni da esso acquistati o al medesimo concessi in uso sono, rispettivamente, inventariati e riportati sul registro dei beni di terzi in uso presso le Università aderenti in cui sono allocati, nonché riportati a titolo ricognitivo, con l'indicazione della sede di allocazione fisica, nei registri inventariali/dei beni in uso unitari del Dipartimento e dell'Università, sede amministrativa del Centro, secondo le disposizioni normative nazionali vigenti e le regolamentazioni interne.

Il consegnatario dei beni inventariali presso il Dipartimento sede amministrativa del Centro è anche consegnatario e responsabile della custodia dei beni inventariati acquisiti dal Centro o al medesimo concessi in uso.

Comma abrogato

I registri inventariali/dei beni di terzi in uso relativi al Centro devono essere aggiornati annualmente

Art. 10-Scioglimento del Centro:

Spostato al successivo art. 12

Art. 11 - Durata della Convenzione

La presente convenzione è stipulata in modalità elettronica, tramite firma digitale ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD), entra in vigore dalla data di stipula ed ha cinque anni di validità.

Il rinnovo sarà attuato mediante acquisizione delle delibere da parte delle Università aderenti, senza la stipulazione di un nuovo atto scritto e previa valutazione dell'attività scientifica svolta dal Centro nel periodo precedente.

Il Direttore, previa delibera del Consiglio Direttivo, può proporre agli organi accademici degli Atenei convenzionati la stipulazione di convenzioni con altre università o enti italiani o stranieri, nell'interesse del Centro, allo scopo di sviluppare e potenziare i mezzi di ricerca e le competenze specifiche.

Ogni Università convenzionata ha la possibilità di recedere dal Centro inviando disdetta almeno sei mesi prima della scadenza di ciascun esercizio finanziario, tramite lettera raccomandata con A. R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), indirizzata al Direttore del Centro.

PROPOSTE DI MODIFICA

Art. 10 - Durata della Convenzione

La presente convenzione è stipulata in modalità elettronica, tramite firma digitale ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD), entra in vigore dalla data di sottoscrizione da parte dell'ultimo firmatario ed ha sei anni di validità.

Il rinnovo sarà attuato mediante acquisizione delle delibere da parte delle Università aderenti, mediante stipulazione di un nuovo atto scritto e previa valutazione dell'attività scientifica svolta dal Centro nel periodo precedente

Comma sul recesso spostato al successivo art.11

Ogni Università convenzionata ha la possibilità di

Vedi ultimo comma ex Art. 11

recedere dal Centro inviando una comunicazione almeno sei mesi prima della scadenza di ciascun esercizio finanziario, tramite lettera raccomandata con A. R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), indirizzata al Direttore del Centro.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo per l'Università receduta di adempiere a tutte le obbligazioni e agli oneri assunti nell'ambito delle attività svolte dal Centro anteriormente alla data di ricezione della comunicazione di recesso

Vedi ex art. 10

Art. 12 - Scioglimento del Centro

Art. 11 - Diritto di recesso

Il Centro è sciolto anticipatamente su proposta del Consiglio Direttivo alle Università convenzionate nei seguenti casi:

- a) mancanza di un Dipartimento disposto a svolgere la funzione di sede amministrativa del Centro;
- b) venire meno dell'interesse per la ricerca oggetto del Centro;
- c) venir meno della pluralità di adesioni, vale a dire la riduzione a un solo dipartimento aderente;
- d) scadenza del termine di durata della presente convenzione, senza che sia stato formalizzato il rinnovo:

Entro sei mesi dal verificarsi della causa di scioglimento anticipato del Centro dovranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione amministrativo-contabile. Nessun impegno o contratto potrà essere assunto dopo che il Consiglio Direttivo ha avanzato proposta di scioglimento.

PROPOSTE DI MODIFICA

Qualora impegni o contratti verso terzi comportassero l'esigenza di un termine superiore ai sei mesi rispetto alla proposta di scioglimento, il Consiglio Direttivo indicherà le modalità da osservare per onorare gli impegni o i contratti in atto o mediante il riconoscimento della "ultrattività" dovuta fino alla scadenza degli impegni e contratti relativi o mediante trasferimento degli stessi a struttura disponibile con le doverose cautele verso i terzi interessati.

Art. 12 - Destinazione dei beni in seguito a scadenza o a scioglimento anticipato

Alla scadenza o in caso di scioglimento anticipato del Centro, i beni concessi in uso al Centro sono riconsegnati alla struttura concedente.

Per quanto concerne i beni acquistati direttamente dal Centro, gli stessi saranno ripartiti fra le Università convenzionate, con delibera dei relativi organi di governo, su proposta del Consiglio Direttivo, sentito il Consiglio Scientifico.

Le risorse finanziarie assegnate in maniera indivisa al Centro saranno ripartite fra le Università aderenti, con delibera dei relativi organi di governo, su proposta del Consiglio Direttivo, sentito il Comitato/Consiglio Scientifico, mentre i fondi assegnati in forma divisa ai vari Atenei confluiranno nel patrimonio degli stessi.

Art. 13 - Obblighi informativi

Annualmente, dopo l'approvazione del bilancio di esercizio, il Dipartimento sede amministrativa del Centro trasmette agli altri Atenei aderenti un resoconto sintetico sulla gestione e sulla situazione economico-patrimoniale, unitamente ad una relazione scientifica sulle attività svolte, predisposta dal Direttore del Centro, ai sensi dell'art. 5 della presente Convenzione

Art. 14 - Valutazione periodica

L'Attività svolta nel Centro da un aderente dell'Ateneo è riferita, ai fini della valutazione del docente, al Dipartimento di relativa afferenza secondo la normativa vigente.

Il Centro è soggetto ad una valutazione periodica di natura scientifica ed economica da parte degli Atenei Convenzionati, con cadenza almeno triennale, al fine della relativa prosecuzione.

Art. 15 - Tutela della proprietà intellettuale

Fatti salvi i diritti morali d'autore riconosciuti agli autori, i diritti patrimoniali sulle opere, sulle creazioni o sugli elaborati intellettuali risultanti ("Risultati") nell'ambito delle attività del centro, apparterranno all'istituzione convenzionata che ha svolto l'attività.

Art. 13 - Destinazione dei beni in seguito a scadenza o a scioglimento anticipato

Alla scadenza o in caso di scioglimento anticipato, i beni concessi in uso al Centro sono riconsegnati alle Università concedente.

Per quanto concerne i beni acquistati direttamente dal Centro, gli stessi saranno ripartiti fra le Università convenzionate, con delibera dei relativi organi di governo, su proposta del Consiglio Direttivo.

Le risorse finanziarie assegnate in maniera indivisa al Centro saranno ripartite fra le Università aderenti, con delibera dei relativi organi di governo, su proposta del Consiglio Direttivo, mentre i fondi assegnati in forma divisa ai vari Atenei confluiranno nel patrimonio degli stessi.

Art. 14 - Obblighi informativi

Annualmente, dopo l'approvazione del bilancio di esercizio, il Dipartimento sede amministrativa del Centro trasmette agli altri Atenei aderenti un resoconto sintetico sulla gestione e sulla situazione economico-patrimoniale, unitamente ad una relazione scientifica sulle attività svolte, predisposta dal Direttore del Centro, ai sensi dell'art. 5 della presente Convenzione.

ARTICOLO ABROGATO

Art. 15 - Tutela della proprietà intellettuale

Fatti salvi i diritti morali d'autore riconosciuti agli autori, i diritti patrimoniali sulle opere, sulle creazioni o sugli elaborati intellettuali risultanti ("Risultati") nell'ambito delle attività del centro, apparterranno all'istituzione convenzionata che ha svolto l'attività.

Ai fini del presente accordo il termine Risultati si intende inclusivo, a titolo meramente esemplificativo, di presentazione, seminario, convegno, pubblicazione, evento di diffusione di cultura scientifica, nonché ogni altra rappresentazione di atti, fatti o idee su qualsiasi supporto effettuata dalle istituzioni convenzionate nell'ambito delle attività svolte dal Centro e inerenti all'approfondimento scientifico delle tematiche inerenti il Centro.

Nel caso di Risultati ottenuti congiuntamente da più istituzioni convenzionate, le istituzioni interessate si impegnano a stipulare specifici accordi di condivisione che riconoscano i diritti e gli apporti di ciascuna, di qualsiasi genere o natura essi siano, alla realizzazione dei Risultati.

Art. 16 - Riservatezza

Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al centro e collaboratori a seguito e in relazione alla attività oggetto del medesimo.

Art. 17 - Sicurezza nei luoghi di lavoro

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza del lavoro di cui al D. Igs. 9.04.2008 n. 81 e s.m.i., il Rettore di ciascun Ateneo convenzionato assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del Centro ospitati presso la propria sede di competenza.

Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle Università presso enti esterni, così come di quello di Enti che svolgono la loro attività presso le Università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs. 9.04.2008 n. 81 e s.m.i. sono individuati di intesa fra Enti convenzionati e le singole Università attraverso specifici accordi.

Art. 18 - Coperture assicurative

Ogni Università contraente garantisce, per quanto di competenza, che il personale universitario, i collaboratori e gli studenti che svolgono attività presso la relativa Unità operativa, sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

Ciascuna Università contraente, per quanto di propria competenza, si impegna altresì ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si dovessero rendere eventualmente necessarie, in relazione a particolari esigenze poste dalle specifiche attività di volta in volta realizzate.

PROPOSTE DI MODIFICA

Ai fini del presente accordo il termine Risultati si intende inclusivo, a titolo meramente esemplificativo, di presentazione, seminario, convegno, pubblicazione, evento di diffusione di cultura scientifica, nonché ogni altra rappresentazione di atti, fatti o idee su qualsiasi supporto effettuata dalle istituzioni convenzionate nell'ambito delle attività svolte dal Centro.

Nel caso di Risultati ottenuti congiuntamente, le istituzioni interessate si impegnano a stipulare specifici accordi di condivisione che riconoscano i diritti e gli apporti di ciascuna, di qualsiasi genere o natura essi siano, alla realizzazione dei Risultati.

Art. 16 - Riservatezza

Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al centro e collaboratori a seguito e in relazione alla attività oggetto del medesimo.

Art. 17 - Sicurezza nei luoghi di lavoro

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza del lavoro di cui al D. Igs. 9.04.2008 n. 81 e s.m.i., il Rettore di ciascun Ateneo convenzionato assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del Centro ospitati presso la propria sede di competenza.

Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle Università presso enti esterni, così come di quello di Enti che svolgono la loro attività presso le Università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs. 9.04.2008 n. 81 e s.m.i. sono individuati di intesa fra Enti convenzionati e le singole Università attraverso specifici accordi.

Art. 18 - Coperture assicurative

Ogni Università contraente garantisce, per quanto di competenza, che il personale universitario, i collaboratori e gli studenti che svolgono attività presso la relativa Unità operativa, siano in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

Ciascuna Università convenzionata, per quanto di propria competenza, si impegna altresì ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si dovessero rendere eventualmente necessarie, in relazione a particolari esigenze poste dalle specifiche attività di volta in volta realizzate.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

Le Università contraenti si impegnano reciprocamente al trattamento dei dati relativi all'espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

PROPOSTE DI MODIFICA

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

Le Università contraenti si impegnano reciprocamente al trattamento dei dati relativi all'espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i e Regolamento UE 2016/679.

Le informative estese sul trattamento dati, sono rese disponibili on-line sui siti internet dei rispettivi Atenei convenzionati nel rispetto delle norme in materia di privacy. Per l'alma Mater Studiorum, Università di Bologna, si rinvia al seguente indirizzo:

https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy

Art. 20 - Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Atenei firmatari della presente Convenzione nel corso della durata del Centro è competente il giudice ordinario del luogo in cui ha sede legale l'Università sede amministrativa del Centro.

Art. 21 - Modifiche alla Convenzione

Le modifiche alla presente Convenzione, ivi incluse le adesioni di altri Atenei al Centro, sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo approvate degli organi di governo delle Università Convenzionate e formalizzate con appositi atti aggiuntivi

Art. 22 - Registrazione e imposta di bollo

Il presente atto si compone di n.6 fogli viene redatto in un unico originale e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'art. 4. Tariffa parte II - atti soggetti a registrazione in caso d'uso- del D.P.R. 26.04.1986 N. 131. Le spese eventuali di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo (art.2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), pari ad euro 48,00 verrà assolta in modo virtuale dall'Università sede Amministrativa che provvederà al pagamento e deterrà l'originale.

Art. 20 - Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Atenei firmatari della presente Convenzione nel corso della durata del Centro è competente il giudice ordinario del luogo in cui ha sede legale l'Università sede amministrativa del Centro.

Art. 21 – Modifiche alla Convenzione e nuove adesioni

Le modifiche alla presente Convenzione e le adesioni di altri Atenei al Centro sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo approvate degli organi di governo delle Università Convenzionate e formalizzate con appositi atti aggiuntivi

Art. 22 – Registrazione e imposta di bollo

Il presente atto si compone di n fogli viene redatto in un unico originale e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'art. 4. Tariffa parte II - atti soggetti a registrazione in caso d'uso- del D.P.R. 26.04.1986 N. 131. Le spese eventuali di registrazione saranno a carico della parte richiedente.